Provincia di Milano

PARCO AGRICOLO SUD MILANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Deliberazione n. 35/2014 **Atti n. 217042/7.4/2012/233**

Oggetto: Parere di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano del Piano di Recupero della cascina Longora", in comune di Carpiano - Rich.: F.lli Joseph Marie Pascal Moyersoen, Jean Marie Romain Moyersoen, Francesca Moyersoen, società Fox S.a.s. di Rossana Foresti e C., Espy Società Agricola di Alberto Papetti e C. (Delibera immediatamente eseguibile).

Addì 21 ottobre 2014 alle ore 16.30, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze

Sono presenti:

Presidente	**FRANCO DE ANGELIS**	
Vice Presidente	ROSARIO PANTALEO	
Vice Presidente	GIOVANNI CARIELLO	
Consiglieri	BRUNA BREMBILLA **Assente**	ROBERTO MAGAGNA
	ANTONIO FALLETTA **Assente**	CAMILLA MUSCIACCHIO **Assente**
	ETTORE FUSCO	LIDIA MARIA ROZZONI **Assente**
	GIOVANNI GOTTARDI **Assente**	GIUSEPPE RUSSOMANNO

Presiede il Presidente Franco De Angelis
Partecipa il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano
Sono altresì presenti il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano dott. Emilio De Vita

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 3/2014 repertorio generale del 26/06/2014, atti n. 139788/1.10/2014/16, di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio pluriennale 2014 - 2016 e della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 – 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale repertorio generale del 30/09/2014, atti n. 195256/5.4/2014/7, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2014;
ATTESO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 56/2014 a decorrere dal 24/06/2014 la Provincia di Milano opera in gestione provvisoria ex art. 163, comma 2, del T.U. 267/2000;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;
A voti 06 favorevoli, // contrari, astenuti // espressi nei modi di legge espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) data l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, a voti unanimi espressi nei modi di legge e con separata votazione, a immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO E PARCHI METROPOLITANI

Oggetto: Parere di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano del Piano di Recupero della cascina Longora", in comune di Carpiano - Rich.: F.lli Joseph Marie Pascal Moyersoen, Jean Marie Romain Moyersoen, Francesca Moyersoen, società Fox S.a.s. di Rossana Foresti e C., Espy Società Agricola di Alberto Papetti e C. (Delibera immediatamente eseguibile).

RELAZIONE TECNICA:

per l'espressione del parere di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano relativamente al Piano di Recupero della Cascina Longora in Carpiano, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 86/1983 e s.m.i.

Sommario

1. Premessa
2. Disciplina del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano nei luoghi interessati dal Piano di Recupero
3. Sintesi del Piano di Recupero e considerazioni generali
4. Conclusioni

1. PREMESSA

I Richiedenti F.lli Joseph Marie Pascal Moyersoen, Jean Marie Romain Moyersoen, Francesca Moyersoen, società Fox S.a.s. di Rossana Foresti e C. Espy Società Agricola di Alberto Papetti e C., in data 03/07/2012, prot. gen. n. 121432, hanno presentato al Parco Agricolo Sud Milano richiesta di Parere di conformità al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, per l'attuazione del "Piano di Recupero della cascina Longora" in comune di Carpiano. Con nota in data 12/07/2012, prot. gen. n. 126755, il Parco ha richiesto di integrare gli Atti con la trasmissione della Delibera di adozione del Comune di Carpiano del piano di Recupero della cascina Longora. Successivamente, in data 15/09/2014, prot. gen. n. 189569, i Richiedenti hanno trasmesso la Deliberazione favorevole del Consiglio Comunale di Carpiano n. 10 del 28/07/2014 "Adozione piano di recupero parziale "cascina Longoa proprietà Sig.ri Moyersoen, soc. Fox S.a.s. e Soc. Espy S.a.s.".

Il Parco Agricolo Sud Milano è stato istituito con L.R. 23/04/1990, n. 24, ora confluita nella L.R. 16/07/2007, n. 16; in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX *"Previsione e disciplina del Parco Agricolo Sud Milano"* di quest'ultima, indicano le finalità del Parco Agricolo Sud Milano: tutela, recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, di connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, di equilibrio ecologico dell'area metropolitana, di salvaguardia, di qualificazione e di potenziamento delle attività agro–silvo–colturali nonchè di fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini.

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato dal Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), approvato con D.G.R. 03/08/2000, n. 7/818. Il P.T.C. del Parco persegue l'obiettivo generale di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell'ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria; l'articolo 1, comma 5 dispone che le previsioni urbanistiche del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano siano immediatamente vincolanti per chiunque, siano recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscano eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

Visti gli elaborati trasmessi a corredo dell'istanza, inerenti il Piano di Recupero della cascina Longora in comune di Carpiano;

Rilevato che i territori interessati sono ricompresi nel Parco Agricolo Sud Milano e assoggettati alle norme del relativo P.T.C., approvato con D.G.R. 03/08/2000, n. 7/818;

Rilevato inoltre che, dall'esame della documentazione le previsioni contenute hanno ricadute dirette rispetto ai territori del Parco regionale Agricolo Sud Milano, anche in considerazione dell'impatto delle opere sull'ambito sottoposto a tutela;

Si ritiene di formulare le seguenti valutazioni contenute nelle "Conclusioni" della presente Relazione Tecnica, rispetto le quali si rimandano le valutazioni di carattere paesaggistico che emergeranno nel procedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

2. DISCIPLINA DEL P.T.C. DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO NEI LUOGHI INTERESSATI DAL PIANO DI RECUPERO

Il Parco regionale Agricolo Sud Milano, assoggettato alla disciplina del relativo P.T.C., approvato con D.G.R. n. 7/818 del 3 agosto 2000, in rapporto agli obiettivi di tutela e valorizzazione dell'attività agricola, dell'ambiente e della fruizione del Parco, è oggetto di una suddivisione generale in "*territori*", che, nei luoghi del comune di Carpiano interessati dal Piano di Recupero, comprende i "*Territori agricoli di cintura metropolitana*" (art. 25, N.T.A. del P.T.C. del Parco). Tali territori, per la loro collocazione, compattezza e continuità e per l'alto livello di produttività, sono destinate all'esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo-produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del parco. In tali aree:
- devono essere conservate nella loro integrità e compattezza le aree agricole, favorendone l'accorpamento e il consolidamento ed evitando quindi che interventi «per nuove infrastrutture, impianti tecnologici, opere pubbliche e nuova edificazione comportino la frammentazione o la marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse ai fini dell'esercizio delle attività agricole o della fruizione sociale del parco;
- devono essere indirizzati ed articolati gli interventi economico finanziari programmati dal piano di settore agricolo per il sostegno o l'incentivazione dei programmi e delle attività produttive degli operatori locali, anche conseguenti alle politiche comunitarie e ai rimboschimenti;
- deve essere salvaguardato nella sua consistenza e caratterizzazione complessiva il patrimonio edilizio rurale esistente sia in quanto testimonianza storico-architettonica dell'antica organizzazione dell'agricoltura nel territorio del parco, sia in quanto contenitore delle attuali attività agricole, che il PTC intende sostenere e consolidare; gli interventi di conservazione, di trasformazione del patrimonio edilizio rurale o l'introduzione di nuove destinazioni, ove ammesse, devono essere programmati, localizzati e dimensionati nel rispetto di questa duplice funzione, evitando che il patrimonio storico stesso risulti globalmente snaturato rispetto alle sue funzioni originarie.

In particolare, il comma 4 dell'art. 25 (N.T.A. del P.T.C. del Parco): *Interventi edilizi relativi all'esercizio dell'attività agricola. - Sono sempre ammessi gli ampliamenti di edifici esistenti e le ristrutturazioni; le nuove costruzioni sono ammesse previo parere del competente servizio della provincia di Milano che ne attesti la comprovata esigenza. Le nuove costruzioni devono, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:*
a) di norma devono essere effettuate in prossimità ed a completamento di insediamenti agricoli preesistenti, salvo documentate esigenze;
b) i progetti presentati devono essere corredati dalla documentazione del verde circostante;
c) i manufatti agricoli realizzati nell'ambito delle preesistenti costruzioni agricole devono conformarsi alle tipologie costruttive presenti nell'area sud Milano;
d) per quanto riguarda le tipologie residenziali è preferibile, qualora esse siano accompagnate da altri manufatti necessari alla gestione dell'azienda, che le abitazioni si inseriscano in un sistema architettonico complessivo che si rifaccia alle corti tipiche delle cascine dell'area sud-Milano;
e) la tipologia dei manufatti agricoli (capannoni, tettoie, stalle, ecc.) può essere realizzata con sistemi di costruzione prefabbricati a condizione che siano accompagnati da interventi di inserimento ambientale e paesaggistico;
f) i rivestimenti esterni e la colorazione degli edifici devono uniformarsi ai manufatti tipici dell'architettura rurale, con valori cromatici riconducibili ai colori delle terre naturali.
Le recinzioni sono realizzate mediante siepi o rete metallica e siepe soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e impianti e relative pertinenze, nonché per attività orto-florovivaistiche e di allevamento; altre modalità di realizzazione delle recinzioni devono essere espressamente autorizzate dall'ente gestore.

Per completezza si precisa che, nonostante le opere non prevedono il cambio della destinazione agricola, il comma 5 dell'art. 25 (N.T.A. del P.T.C. del Parco) indica quanto segue: *Trasformazione d'uso di edifici e strutture rurali. - Le trasformazioni d'uso di edifici, strutture rurali o parti di edifici sono consentite a condizione che venga verificata e dimostrata la loro dismissione in relazione all'attività agricola connessa al centro aziendale presente nell'insediamento rurale o nel nucleo e che i nuovi utilizzi non determinino pregiudizi negativi al mantenimento delle attività agricole per la conduzione del fondo. In tal caso il proprietario, o l'avente titolo, presenta, in allegato alla richiesta di rilascio della autorizzazione o concessione edilizia odi approvazione di piano attuativo, un progetto firmato da un tecnico abilitato, supportato dal parere tecnico-agronomico del competente servizio della Provincia di Milano, con il quale si documentano i programmi di riassetto e di sviluppo dell'azienda agricola connessa al centro aziendale presente ed una, dichiarazione con la quale viene assunto l'impegno a rinunciare per un periodo di dieci anni alla possibilità di realizzazione di nuovi volumi rurali ad uso abitativo, relativi al fondo di pertinenza dell'insediamento rurale stesso, in sostituzione di quelli esistenti per i quali viene richiesta la trasformazione d'uso. Tali disposizioni non si applicano in caso di accorpamento di aziende agricole. Le condizioni indicate non sono richieste nel caso di trasformazioni d'uso per attività connesse con l'agricoltura, per servizi pubblici o di interesse pubblico promossi dal Parco, dai comuni o da altri soggetti istituzionalmente competenti e per attività agrituristiche. La trasformazione d'uso degli edifici e dei complessi rurali a favore della residenza extra-agricola viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:*
a) sia valutata l'incidenza delle possibili trasformazioni d'uso sulle prioritarie esigenze di salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola, con riferimento alla situazione reale delle coltivazioni in atto, della maglia aziendale, del patrimonio infrastrutturale rurale;
b) si tenga conto di eventuali conflitti di compatibilità tra l'esercizio delle attività agricole, quali ad esempio l'allevamento del bestiame, e le nuove funzioni abitative, a maggior ragione se presenti nello stesso contesto insediativo;
c) sia attentamente valutata la distanza dell'insediamento da centri urbani di riferimento, in relazione all'idoneità delle strutture viarie esistenti a servire l'insediamento di nuovi abitanti, e alla loro compatibilità con le specifiche situazioni ambientali e paesistiche;
d) si considerino, in relazione al peso dei nuovi abitanti insediabili, gli effetti indotti che possono derivare sotto forma di domanda aggiuntiva di nuovi servizi pubblici e privati;
e) gli interventi edilizi ed urbanistici connessi alle trasformazioni d'uso non comportino aumenti di volumetria e si adeguino alle presenti norme con particolare riferimento alle esigenze di tutela storico-monumentale e ambientale-paesistica.
Inoltre, la cascina Longora risulta tutelata dal Piano paesaggistico anche dall'art. 39 (N.T.A. del P.T.C. del Parco) "*Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico*" in quanto, per posizione, caratteristiche morfologiche e tipologiche, presenza di elementi architettonici di rilievo o per valori paesistici è ritenuta meritevole di tutela. In particolare, al comma 3 viene specificato che "*la disciplina riguardante i beni di cui al presente articolo, da integrarsi con i principi contenuti nel piano di settore di cui all'art. 17, è demandata agli strumenti urbanistici comunali in conformità ai seguenti criteri:*
a) gli interventi per usi agricoli sugli edifici esistenti devono rispettare i caratteri tipo-morfologici dell'insediamento, dei materiali e delle tecniche costruttive originarie, sono, ove possibile,' corrette o sostituite eventuali manomissioni dovute ad interventi recenti;
b) nel caso in cui, per un miglior utilizzo agricolo dei, complessi, si rendessero necessarie demolizioni con o senza ricostruzione di edifici obsoleti o inadeguati, la loro sostituzione va, prevista con` soluzioni planivolumetriche che in ogni caso non alterino la lettura del complesso;
c) i nuovi interventi per usi agricoli sono ammessi a condizione che gli stessi siano collocati in modo da non disturbare la lettura d'insieme dell'insediamento esistente, a tale scopo deve essere prodotta, contestualmente al progetto, idonea documentazione grafica e fotografica;
d) i mutamenti, anche parziali, della destinazione agricola originaria dei singoli edifici eventualmente dismessi dagli usi agricoli sono consentiti per l'introduzione di funzioni compatibili con il permanere delle attività agricole o con le finalità del parco, sempre nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici degli edifici e dei caratteri paesistici del complesso;
e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono sempre attuati previa predisposizione di appositi piani attuativi estesi all'intera area perimetrata dal PTC del Parco".

3. SINTESI DEL PIANO DI RECUPERO E CONSIDERAZIONI GENERALI

La "Cascina Longora" è composta da un insediamento rurale posto a sud del centro abitato di Carpiano, raggiungibile attraverso una strada sterrata con filari di essenze autoctone. La cascina si compone di numerosi corpi di fabbrica suddivisi in tre proprietà: Proprietà Moyersoen comprendente la porzione Sud-Est, proprietà Riva comprendente la porzione Nord-Est, e la proprietà Fox-Espy comprendente la porzione Ovest.

Attualmente la Cascina Longora risulta parzialmente inutilizzata, in quanto l'attività agricola in essere richiede un limitato utilizzo dei fabbricati presenti, destinati all'abbandono.

Lo studio di riqualificazione e recupero urbanistico edilizio proposto, volto sia al rispetto dell'impatto ambientale che alla funzionalità legata allo svolgimento dell'attività agricola, prevede la possibilità di intervenire sui fabbricati conservando le attività collaterali presenti nell'azienda (infermeria veterinaria, museo equestre, allevamento e addestramento cavalli, maneggio con annessa attività equestre ecc.) da pianificare ed attuare in vari livelli.

In particolare il Piano di Recupero prevede:

Proprietà Moyersoen

Si interverrà solo sul fabbricato n. 6 mediante ristrutturazione con chiusura del porticato al piano terreno da adibire a magazzino e formazione di un deposito sovrastante (le opere saranno realizzate uniformando il prospetto al confinante corpo n. 5, con il medesimo linguaggio.

L'operazione consentirà di recuperare 193,55 mq su un totale di 4687.76 mq di s.l.p. dello stato di fatto della proprietà.

Per i fabbricati n. 3-4-7-8, sono previsti solo interventi di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo atti a mantenere immutata sia la destinazione che le caratteristiche morfologico-materiche dell'edificio. Per i restanti fabbricati l'attuale proposta di Piano di Recupero non prevede alcun tipo di intervento, se non la pura manutenzione ordinaria volta a conservare le strutture esistenti.

Proprietà Fox-Espy

Per i fabbricati n. 3-4-5-7-8-9 di proprietà Fox-Espy, sono previsti solo interventi di manutenzione ordinaria atti a mantenere immutata sia la destinazione che le caratteristiche morfologico-materiche dell'edificio.

I fabbricati n. 2-6, saranno oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di funzione, destinati ad accogliere sia gli addetti all'attività agricola dell'azienda che gli addetti all'attività sportiva equestre.

Esternamente il fabbricato n 2 verrà recuperato nel rispetto delle attuali caratteristiche morfologiche e materiche e verrà ripulito da elementi estranei aggiunti in epoche passate. Il recupero del fabbricato sarà attuato in armonia con la porzione facente parte della proprietà Riva non oggetto di intervento.

Esternamente il fabbricato n. 6 verrà recuperato mediante la chiusura del fienile lungo il lato Sud con l'inserimento di nuove aperture, mentre il piano terra sarà adeguato (con il medesimo linguaggio stilistico dei fabbricati del contesto) per l'insediamento della nuova funzione.

Per il fabbricato n 10 sono previsti interventi di manutenzione ordinaria con ampliamento in lato Sud, atti a mantenere immutata sia la destinazione che le caratteristiche morfologico-materiche dell'edificio; con l'ampliamento si intende ricavare un altro spazio da adibire a ricovero attrezzi agricoli, accessibile dal lato Sud rivolto verso la scuderia.

Per il fabbricato n. 11, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria con la ricostruzione in lato sud di una campata di portico completa di colonna in mattoni a vista, andando a ripristinare l'originale stato del porticato. La copertura è prevista in conformità all'esistente con struttura in legno e mento in coppi di recupero.

A Sud del maneggio coperto presente fuori dal comparto di Piano di Recupero, si intende realizzare un tondino per addestramento dei cavalli oltre alla copertura della piazzola di stazionamento carro raccolta truciolo, necessaria per esigenze igienico sanitarie. I nuovi corpi di fabbrica verranno opportunamente

mitigati mediante la messa a dimora di essenze autoctone (pioppo bianco e olmo) lungo il lato Sud del nucleo, in prossimità delle strutture più recenti.

L'operazione consentirà di recuperare 65.28 mq su un totale di 2698.25 mq di s.l.p. dello stato di fatto della proprietà.

4. CONCLUSIONI

Esaminato il Piano attuativo in relazione alla conformità rispetto ai contenuti del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, considerate le finalità del Parco in termini di tutela, salvaguardia, recupero paesistico e ambientale, equilibrio ecologico, qualificazione e potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, fruizione culturale e ricreativa del territorio, che in particolare in questi luoghi, per la loro collocazione, compattezza e continuità e per l'alto livello di produttività, si prevede la destinazione all'esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo-produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del parco, nonché verificate le previsioni relative agli insediamenti rurali isolati di interesse paesistico che, per posizione, caratteristiche morfologiche e tipologiche, presenza di elementi architettonici di rilievo o per valori paesistici sono ritenuti meritevoli di tutela, si propone:

di esprimere **parere di conformità** al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano in relazione alla definizione delle funzioni, all'adeguamento ed all'ampliamento delle strutture previste per il miglioramento delle attività svolte dell'azienda agricola.

Rispetto alla definizione del progetto, si rimanda al successivo procedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

data 16/10/2014
Referenti istruttoria
Dott. Carlo Guzzetti

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Emilio De Vita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Visto il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137"* e s.m.i.;

Vista la L.R. 30/11/1983, n. 86 *"Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale"* e s.m.i.;

Vista la L.R. 23/04/1990, n. 24 *"Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano"* ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi"*, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la L.R. 11/03/2005, n. 12 *"Legge per il governo del territorio"* e s.m.i.;

Vista la D.G.R. 03/08/2000, n. 7/818 *"Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)"*.

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti

- lo Statuto della Provincia di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991;

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1) di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica redatta dagli Uffici del Settore Parco Agricolo Sud Milano, inerente il Parere di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano relativamente al Piano di Recupero della cascina Longora in comune di Carpiano;

2) di esprimere **parere di conformità** in merito al Piano di Recupero della cascina Longora in comune di Carpiano, rimandando la definizione del progetto al successivo procedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

3) di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano l'adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
21.10.2014

☑ **SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
21.10.2014

VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO
(inserito nell'atto ai sensi dell'art.14 del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
21.10.2014

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

☐ Favorevole

☐ Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Nome data firma

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO **Atti n. 217042/7.4/2012/233**

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

Milano lì 21.10.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_____ Firma _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.
- ☐ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

Milano lì 21/10/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

.....

Milano lì_____

IL DIRETTORE GENERALE